

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 80<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

#### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente SPITELLA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

##### **(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 4, 5, 6 e *passim*  
AGNELLI Arduino (*PSI*), relatore alla Commissione ..... 7, 8, 10 e *passim*  
ALBERICI (*PCI*) ..... 5, 8, 9 e *passim*  
BOGGIO (*DC*) ..... 17, 18, 19 e *passim*  
BOMPIANI (*DC*) ..... 6, 8, 9 e *passim*  
CALLARI GALLI (*PCI*) ..... 5, 6, 8 e *passim*

DUJANY (*Misto-ADP*) ..... Pag. 13, 14, 16 e *passim*  
LONGO (*PCI*) ..... 34, 35  
MANIERI (*PSI*) ..... 15, 29  
MANZINI (*DC*) ..... 25, 26, 28 e *passim*  
MONTINARO (*PCI*) ..... 26, 27, 33 e *passim*  
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica .. 9, 15, 16 e *passim*  
VESENTINI (*Sin. Ind.*) ..... 4, 9, 18 e *passim*

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE ..... 2, 4  
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ..... 2, 3  
VESENTINI (*Sin. Ind.*) ..... 2, 3, 4

*I lavori hanno inizio alle ore 9,40.*

**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione. L'interrogazione è dei senatori Vesentini e Cavazzuti. Ne do lettura:

VESENTINI, CAVAZZUTI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, secondo il comma 6 dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge – e cioè entro il 26 agosto 1989 – un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, avrebbe dovuto individuare «le grandi aree scientifico-disciplinari»;

che, secondo il comma 2, lettera b), dell'articolo 16 della legge citata, l'individuazione delle aree disciplinari è un preliminare indispensabile alla costituzione, in ogni ateneo, del Senato accademico integrato, cui la legge più volte citata affida la definizione degli statuti;

che la mancata individuazione delle grandi aree disciplinari non solo blocca quindi le procedure per le ordinarie modifiche di statuto, ma impedisce l'avvio di quel processo di riforma autonomistica delle università al quale sono dedicati – in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione – gli articoli 6 e 7 della citata legge n. 168 del 1989,

gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni che hanno portato al mancato rispetto di un adempimento – quale è appunto l'individuazione delle grandi aree disciplinari, così come è previsto dall'articolo 11 della legge n. 168 del 1989 – che impedisce di fatto l'attuazione di una legge dello Stato.

(3-01229)

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Tra i numerosi adempimenti conseguenti all'entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dei più rilevanti e significativi per la sua peculiarità è senza dubbio quello concernente l'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle aree scientifico-disciplinari, tra l'altro anche per le motivazioni rappresentate dagli stessi senatori interroganti.

È per tale motivo che il legislatore ha richiesto che l'adempimento in questione fosse adottato all'interno di un sistema procedurale di particolare garanzia idoneo ad assicurare al massimo la validità scientifica delle scelte effettuate. È stato infatti previsto che, prima di proporre l'emanazione del decreto individutivo al Presidente del

Consiglio, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica acquisisse i pareri dei comitati consultivi del CUN, dell'assemblea plenaria dei comitati nazionali consultivi del CNR e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), quest'ultimo costituito nella prima applicazione della citata legge n. 168 del 1989.

Per quanto attiene al parere dell'assemblea dei comitati del CUN, questo è stato reso in data 15 maggio 1990; l'assemblea dei comitati nazionali di consulenza del CNR ha reso il proprio parere il 23 maggio 1990, ed infine il CNST ha dato il proprio in data 24 maggio 1990.

Acquisiti i suddetti pareri si è provveduto, il 25 maggio scorso, ad inviare al Consiglio di Stato, per il rituale parere, il provvedimento in questione. Il Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 12 luglio scorso, pur con qualche osservazione, si è pronunciato favorevolmente nel senso proposto.

Circa l'applicazione dell'articolo 16, comma 5, della legge n. 168 del 1989, si precisa che sono stati sottoscritti ed emanati i decreti ministeriali di integrazione dei senati accademici dei seguenti istituti universitari: la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

Per quanto concerne l'Istituto nazionale di fisica nucleare ed il CNR (articolo 17, comma 2, della citata legge n. 168), il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia ha ritenuto che per il primo non sia necessario procedere all'integrazione dell'organo che procederà alla redazione del regolamento, considerata la sua rappresentatività (tra l'altro il Presidente dell'Istituto ha assunto l'impegno di sottoporre lo schema di regolamento a tutte le componenti interessate); che per il CNR, infine, si debba attendere la proposta che lo stesso avanzerà e che è stata già da tempo richiesta.

Per gli osservatori astronomici, il CNST ha ritenuto di dover soprassedere in quanto è allo studio un disegno di legge di riforma e riorganizzazione degli stessi.

Tutto ciò premesso, non appena in possesso del parere del Consiglio di Stato e delle osservazioni in esso contenute, si provvederà a sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri il suindicato decreto.

**VESENTINI.** Desidero ringraziare il Ministro per le informazioni ed i chiarimenti che ci ha fornito. Prendo atto che egli condivide le preoccupazioni mie e del collega Cavazzuti sulla mancata attuazione dell'articolo 16 della legge n. 168 del 1989, perchè ciò impedisce di fatto l'attuazione di una legge dello Stato, come è spiegato nella parte finale della nostra interrogazione. In tale situazione, infatti, è impensabile dare avvio a quel processo di riforma autonomistica delle università al quale si riferiscono gli articoli 6 e 7 della legge n. 168 del 1989. Ed è l'attuazione di questo articolo 16 che consentirà alle università di darsi strutture adeguate a soddisfare le loro varie finalità ed esigenze.

Dobbiamo esprimere quindi la nostra preoccupazione per il ritardo nella attuazione del suddetto articolo. Auspiciamo una sollecita presentazione del decreto alla firma del Presidente del Consiglio, una

volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, per consentire l'attuazione dell'articolo 16 in tutte le università entro il prossimo autunno.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 9,55 alle ore 10,30.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 10 luglio.

Come avevo già preannunciato ieri sono stati presentati numerosi emendamenti, in particolare sulla questione dei titoli di studio, sui quali è necessario attendere i pareri obbligatori. Potremmo però, a fini di rapidità procedimentale, procedere fin d'ora ad una valutazione di massima, in via preliminare, di tali emendamenti. Una volta completata questa valutazione preliminare, trasmitteremo gli emendamenti che sono stati accolti alle Commissioni consultive per la emissione dei pareri. Acquisiti i pareri, potremo eventualmente ridefinire quegli emendamenti su cui le Commissioni non hanno espresso un parere favorevole per poi passare alla votazione vera e propria degli articoli e dei relativi emendamenti.

In merito a questa proposta, vorrei ascoltare la Commissione, tenendo conto che questo metodo di lavoro, che ci è peraltro consentito dal Regolamento, ci permetterebbe di procedere più rapidamente.

VESENTINI. Dal punto di vista formale potremo votare tanto gli emendamenti quanto gli articoli solo dopo che le Commissioni consultive avranno espresso i loro pareri. Tuttavia, concordo sulla proposta del Presidente di procedere ad una valutazione di massima degli emendamenti. Per quel che riguarda la Sinistra indipendente, posso garantire che non abbiamo alcuna intenzione di ritardare l'*iter* del provvedimento: interessa a noi quanto agli altri che il provvedimento in esame diventi legge al più presto. Tuttavia ci riserviamo, quando esamineremo gli articoli, di modificare ulteriormente il testo in relazione sia all'andamento della discussione sia ai pareri delle Commissioni competenti. Ci impegniamo a non farlo se non per ragioni forti, ma senz'altro intendiamo applicare la lettera del Regolamento.

ALBERICI. Concordo senz'altro con il senatore Vesentini. Anche noi siamo disponibili ad accogliere la proposta procedurale del Presidente al fine di rendere più rapido l'esame di questo provvedimento, la cui definizione sta a cuore anche alla mia parte politica.

Tuttavia, sia perchè le Commissioni di merito possono su alcuni emendamenti esprimere parere negativo, sia anche perchè non si venga a costituire un precedente, il Gruppo comunista è disponibile ad accogliere la proposta del Presidente a patto che, anche in relazione ai pareri espressi dalle Commissioni consultive, si possano valutare ulteriormente gli sviluppi della discussione prima della votazione definitiva sull'articolato. Teniamo cioè a sottolineare che dovrà essere rispettata la volontà della Commissione; se vi dovesse essere una decisione univoca della maggioranza, la riterrei del tutto illegittima.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, passiamo all'esame preliminare dell'articolato e dei relativi emendamenti.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(*Titoli universitari*)

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma universitario (DU);
- b) diploma di laurea (DL);
- c) diploma di specializzazione (DS);
- d) dottorato di ricerca (DR).

Su questo articolo le senatrici Callari Galli e Alberici hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma 1-bis:*

«I titoli di studio post-secondari rilasciati da altre istituzioni formative verranno disciplinati con apposito provvedimento di legge».

1.1

CALLARI GALLI, ALBERICI

CALLARI GALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo già preannunciato ieri la presentazione dell'emendamento 1.1, volto a precisare che i titoli di studio post-secondari rilasciati da istituzioni formative diverse dalle università saranno disciplinati con apposito provvedimento di legge.

Riteniamo che questo emendamento possa essere inserito all'articolo 1, anche se sarebbe possibile collocarlo in un altro articolo. Intendiamo in questo modo chiarire sin dall'inizio che il provvedimento in titolo riguarda solo gli ordinamenti didattici universitari, mentre ciò che attiene alla formazione post-secondaria e ai titoli di studio rilasciati da istituzioni diverse dalle università dovrà essere regolato con apposita normativa. In altri emendamenti specifichiamo ulteriormente la nostra posizione.

**BOMPIANI.** Comprendo l'utilità di ampliare l'ambito degli istituti di istruzione superiore, considerando il problema dei titoli di studio rilasciati da istituzioni non universitarie. Tuttavia, l'oggetto specifico di questo disegno di legge è la riforma degli ordinamenti didattici universitari: anche la rubrica parla di titoli universitari.

Pertanto, se dovessimo fare una legge generale sulla materia dell'istruzione superiore potremmo porre in simmetria l'uno e l'altro problema; ma poichè si tratta di una legge settoriale sulla istruzione universitaria, credo che sia più che sufficiente affrontare l'argomento laddove si renda necessario, ad esempio nel caso delle scuole dirette a fini speciali. In quella sede si renderà necessario avanzare delle proposte, perchè abbiamo espresso degli indirizzi a livello politico non ancora specificati nella normativa. Non riterrei invece prudente emendare l'articolo 1 che, come dicevo, riguarda esplicitamente e specificatamente i titoli di studio universitari.

**CALLARI GALLI.** Avevamo pensato di inserire il nostro emendamento all'articolo 1 per manifestare subito l'esigenza cui prima facevo riferimento. Tuttavia concordo in parte con quanto ha detto il senatore Bompiani, anche se – lo ribadisco ancora una volta – il nostro intento era quello di chiarire fin dall'inizio che questa è una legge che riguarda gli ordinamenti didattici universitari. Nel corso dell'articolato vi possono essere poi delle ambiguità, delle sovrapposizioni. Un altro disegno di legge regolerebbe appositamente quella parte che noi riteniamo estremamente importante per la formazione professionale post-secondaria che non rientra nelle competenze dell'università.

Possiamo però accogliere l'invito che ci è stato rivolto dal senatore Bompiani e ritirare l'emendamento 1.1, che riproporremo in questa o in un'altra formulazione nel corso dell'articolato, valutando quale sia il contesto in cui più direttamente è chiamata in causa la necessità di un assetto legislativo per questo settore della formazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

(*Diploma universitario*)

1. Il diploma universitario si consegne nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. I criteri e le modalità necessarie per il riconoscimento, totale o parziale, da parte delle facoltà, delle affinità dei *curricula* previsti per lo svolgimento dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea, al fine del conseguimento, rispettivamente, del diploma di laurea o del diploma universitario, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando l'obbligo del riconoscimento del *curriculum*.

svolto per il conseguimento del diploma ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea affini.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 sopprimere le parole: «nelle facoltà».*

2.3

CALLARI GALLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«I criteri e le modalità necessarie per il riconoscimento, totale o parziale, da parte delle facoltà dei *curricula* previsti per lo svolgimento dei corsi di diploma universitario e di laurea tra loro affini, ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento, rispettivamente, del diploma di laurea o del diploma universitario, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento».

2.1

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I criteri e le modalità necessarie per il mutuo riconoscimento, totale o parziale, delle affinità curriculare dei corsi di diploma universitario e di laurea, al fine del conseguimento, rispettivamente, del diploma di laurea e del diploma universitario, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando l'obbligo del riconoscimento del curriculum svolto per il conseguimento del diploma universitario nel caso del proseguimento degli studi nei corsi di laurea affini».

2.4

ALBERICI, CALLARI GALLI, MONTINARO

*Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «corsi di laurea affini» con le seguenti: «corsi di laurea e di diploma di specializzazione di cui agli articoli 3 e 4 affini».*

2.5

MALAGODI

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Nella riunione informale di ieri, insieme ad alcuni colleghi, abbiamo concordato alcune proposte emendative che faccio mie. L'emendamento 2.1, volto a sostituire il comma 2 dell'articolo 2, riveste carattere meramente tecnico, in quanto rende più chiaro sia il concetto del riconoscimento dei *curricula* dei corsi di diploma di primo e secondo livello tra loro affini, sia quello della reciprocità di tale riconoscimento tra i corsi dei due livelli. Tale formulazione dovrebbe incontrare il parere favorevole di quei colleghi che insistevano sulla reciprocità del passaggio dal corso di diploma al corso di laurea e viceversa. Quello che ci preoccupa, fra l'altro, è la cosiddetta mortalità universitaria. Nella riunione di ieri si è discusso molto di questo punto; ora la discussione può proseguire in

questa sede, ma ritengo che le esigenze emerse da più parti siano, in questo modo, adeguatamente soddisfatte.

**BOMPIANI.** Credo che il relatore abbia opportunamente spiegato i vantaggi che si avranno con questa nuova formulazione del comma 2, che io fondamentalmente condivido. Desidero solo sottolineare che l'ultima parte dell'emendamento 2.1, laddove recita: «... fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento», è una norma di garanzia per chi intraprende gli studi perchè sa che il tempo dedicato allo studio gli verrà riconosciuto, il che mi sembra positivo, però limita notevolmente l'autonomia delle facoltà in ordine al riconoscimento dei *curricula* di studio. Fissare dei criteri così vincolanti, non consente alle facoltà di esercitare un giudizio critico necessario, per esempio in ordine ai piani di studio, che possono essere molto flessibili e diversi. Perciò se rimane il concetto di piano di studio individuale, e quindi come tale libero, vi deve essere anche la possibilità, da parte delle facoltà, di valutarne le caratteristiche.

**CALLARI GALLI.** L'emendamento proposto dal relatore, come già è stato detto, accoglie le preoccupazioni che avevamo espresso nel corso della discussione generale rispetto alla valutazione reciproca tra diplomi e lauree. Anche noi riteniamo che l'istituzione del diploma universitario sia un modo per far sì che l'alto numero di abbandoni a cui oggi assistiamo possa essere ridotto laddove lo studente si accorga che le sue propensioni ed aspirazioni possono trovare una migliore corrispondenza in un percorso diverso da quello della laurea. Pertanto, lo ripeto ancora una volta, anche noi concordiamo sull'opportunità di questo emendamento, e quindi ritiriamo l'emendamento 2.4.

Sempre richiamando ciò che ha detto il senatore Bompiani, vorrei sottolineare che anche noi riteniamo sia necessario introdurre una maggiore flessibilità dinamica all'interno dei riconoscimenti dei vari percorsi di studio. Sarà però opportuno in seguito, quando parleremo delle modalità con cui le tabelle fisseranno gli obblighi, studiare proposte che vadano in questo senso, e fare in modo che ci sia anche da parte delle diverse strutture universitarie la possibilità parziale di modulare dei percorsi più finalizzati al territorio, alle esigenze e anche alle specialità che i singoli atenei potrebbero avere.

Vorrei ora brevemente illustrare l'emendamento 2.3 da me presentato al comma 1, laddove si dice: «il diploma universitario si consegna nelle facoltà...». A me sembra che usare l'espressione «nelle facoltà» crei una difformità rispetto alle modalità di rilascio delle lauree: sono infatti gli atenei che rilasciano le lauree; è in nome del rettore che viene conferito il titolo di dottore. Sarei quindi del parere di sostituire l'espressione «nelle facoltà» con quella che a me sembra più opportuna «negli atenei», e in tal senso modificherei l'emendamento soppressivo da me presentato in emendamento sostitutivo.

**ALBERICI.** Alla base di questo emendamento vi è, come ha sottolineato la collega Callari Galli, una ragione di coerenza: non è infatti la facoltà che conferisce i titoli. Pertanto, la modifica proposta è

opportuna al fine di non cambiare una norma che già esiste: il titolo di laurea si rilascia in nome del rettore, non del preside di facoltà.

VESENTINI. Il problema sollevato dal senatore Bompiani richiama temi familiari come l'autonomia e l'indipendenza delle sedi. Tuttavia, sarebbe opportuno sapere se questo riconoscimento avviene nella stessa sede o in sedi diverse. Noi sappiamo che le facoltà possono riconoscere corsi di insegnamento afferenti a un determinato corso di laurea per studenti che provengono anche da facoltà diverse. A mio avviso sarebbe opportuno fare una dichiarazione interpretativa oppure predisporre un ordine del giorno per stabilire che il decreto di cui all'articolo 9 deve anche riflettere un aspetto che non può essere ricondotto all'autonomia, e cioè il riconoscimento da parte di università diverse di *curricola* svolti in altre sedi. È questo che a norma di legge si fa per le lauree; esiste una norma, infatti, che autorizza le facoltà a valutare corsi di insegnamento seguiti in altre sedi. Dobbiamo estendere tale normativa e prevedere che questo possa essere fatto anche per i corsi di diploma. Ritengo pertanto che il decreto di cui all'articolo 9 debba essere assai più articolato.

Fatte queste considerazioni, mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal relatore; ho solo voluto richiamare l'attenzione dei colleghi sulla possibilità – ripeto – di verificare, o attraverso un ordine del giorno o attraverso una dichiarazione interpretativa, che il decreto del Ministro riguarderà la possibilità (certamente non l'obbligo) per le singole sedi universitarie di valutare corsi svolti in sedi diverse anche per i diplomi di laurea.

BOMPIANI. Ho ascoltato attentamente le motivazioni addotte dalle senatrici Callari Galli e Alberici. È vero che è sempre l'autorità del rettore che emana tutti i riconoscimenti dei titoli: questo vale per il diploma, per la laurea, per il titolo di specializzazione, e così via. Tuttavia, nutro delle perplessità rispetto all'emendamento della senatrice Callari Galli, e chiedo anche al Ministro di aiutarmi a chiarire questo punto. La differenza tra il diploma e la scuola diretta a fini speciali sta proprio in questo: la scuola diretta a fini speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, è organizzata e promossa presso una università, e si può avvalere di un corpo docente composto di professori appartenenti a più facoltà ed anche di docenti esterni. Qui invece sembra di capire che vi è maggiore coerenza tra diploma e laurea; inoltre vi è minore flessibilità nella scelta del corpo docente. Comunque questo è uno dei punti che dovremo approfondire. Per ora devo esprimere perplessità su questa proposta di modifica.

VESENTINI. Secondo me sarebbe più opportuno parlare al comma 1 dell'articolo 2 di corso di studio e non di diploma. All'articolo 1, il termine «diploma universitario» va bene, perché si riferisce al pezzo di carta, mentre all'articolo 2, comma 1, ci si riferisce al corso di studio. Propongo pertanto un emendamento in tal senso.

RUBERTI, *ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica*. La proposta del senatore Vesentini mi sembra soddisfacente.

**AGNELLI** Arduino, *relatore alla Commissione*. Anch'io sono favorevole alla proposta del collega Vesentini. Pertanto propongo il seguente emendamento:

*Al comma 1 dell'articolo 2 sostituire le parole: «1. Il diploma universitario si consegne nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore» con le seguenti: «1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore».*

**2.6**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 2.6, testè presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

**ALBERICI.** Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo comunista sull'articolo 2. Tale articolo costituisce un passo innovativo concreto per l'ordinamento universitario italiano. Non si tratta solo di un segnale di attenzione, ma della possibilità di un cambiamento reale. Questa è una norma che l'università italiana aspettava da diverso tempo, e consentirà finalmente di adeguarla agli altri paesi europei.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

**Art. 3.**

*(Diploma di laurea)*

1. Il diploma di laurea si consegne nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, cui contribuiscono i dipartimenti interessati, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione rispettivamente ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. I concorsi hanno funzione abilitante. In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario

nazionale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico; i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma 2, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

4. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al medesimo comma 2.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2 sopprimere le parole: «acquisito il parere del Consiglio di Stato,».*

3.1

CALLARI GALLI, NOCCHI

*Aggiungere, alla fine del comma 2, le seguenti parole: «, a tal fine integrata da studiosi ed esperti delle problematiche del corso di laurea e della scuola di specializzazione, di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4».*

3.2

ALBERICI, NOCCHI, LONGO

*Aggiungere, dopo il comma 2, il seguente:*

*«2-bis. Il decreto presidenziale di cui al comma precedente contiene norme concernenti la formazione degli insegnanti nella Valle d'Aosta, al fine di adeguarla alle esigenze della particolare situazione di bilinguismo esistente nella Regione. In relazione a tali norme, la deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere preceduta dalla consultazione di una commissione mista, costituita a norma dell'articolo 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e ai sensi dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e deve essere adottata con la presenza del Presidente della Giunta regionale, a norma dell'articolo 44 del citato statuto speciale».*

3.5

DUJANY

*Aggiungere, dopo il comma 2-bis, il seguente:*

«2-ter. La regione Valle d'Aosta promuove appositi corsi di laurea, stipulando convenzioni con Università italiane, che prevedano la collaborazione di Università di paesi francofoni, al fine di realizzare la formazione culturale e professionale degli insegnanti in funzione del bilinguismo previsto dallo statuto speciale. I corsi possono essere istituiti nel territorio della Valle d'Aosta».

3.6

DUJANY

*Al comma 3 inserire, dopo le parole: «per i quali», le seguenti: «, salvo le eventuali e opportune integrazioni.».*

3.3

CALLARI GALLI, MONTINARO

*Al comma 5 sostituire le parole: «stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.» con le seguenti: «stabilite, entro sei mesi dall'attivazione del corso di laurea, di cui al comma 2, su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare sprovvisti del diploma di laurea».*

3.4

CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI

**CALLARI GALLI.** L'emendamento 3.1, al comma 2, è volto a sopprimere il parere del Consiglio di Stato nella procedura di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica con cui verrà definita la tabella del corso di laurea per gli insegnanti della scuola materna ed elementare. A mio avviso, in questa parte del comma 2 vi sono troppi passaggi prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica. Infatti, la seconda parte di questo comma recita: «...con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio di Stato....». Ora, acquisire anche il parere del Consiglio di Stato mi sembra veramente eccessivo.

L'emendamento 3.2 tende ad aggiungere, alla fine del secondo comma, la possibilità di integrare la commissione prevista dall'articolo 4 della legge n. 168 del 1989. Tale commissione dovrebbe – quando vi sono interessi in comune – regolare i rapporti tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A nostro parere quella commissione è stata istituita con dei propositi estremamente generali, come è giusto che sia. Sicché, il nostro emendamento mira a far sì che in un caso come questo, che ci sembra particolarmente rilevante proprio in relazione alla definizione della suddetta tabella, la commissione venga integrata, eventualmente, da studiosi ed esperti delle problematiche sia del corso di laurea sia

delle scuole di specializzazione. Non si prevede che all'interno di questa commissione ci siano persone che abbiano competenze in ambedue i settori per la predisposizione delle tabelle, che è un adempimento estremamente specifico. Noi chiediamo invece che questa commissione sia integrata con la presenza di esperti.

C'è poi un altro emendamento al comma 3 dell'articolo 3 tendente ad inserire, dopo le parole «per i quali», le parole: «, salvo le eventuali e opportune integrazioni». Ricordo che il comma 3 dell'articolo 3 è volto ad individuare i profili professionali per i quali il diploma di laurea, di cui al comma 2, è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonchè le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso. Il nostro emendamento tende a far sì che non sempre un percorso di studi per insegnanti possa essere usato come equivalente per altre professioni. Ci garantiamo da questa eventualità proprio esplicitando che in alcuni casi saranno necessarie opportune integrazioni. Faccio un esempio semplissimo: per determinate funzioni, come l'ordinamento pedagogico per le scuole d'infanzia, il corso di laurea può essere immaginato equivalente; se invece si pensasse ad una professionalità nel settore educativo, settore che ha più attinenza ad esempio con aspetti di recupero (e penso all'uso di operatori nel campo della prevenzione dall'uso di sostanze stupefacenti), allora la richiesta di eventuali ed opportune integrazioni ritengo sia una cautela che dobbiamo introdurre.

E vengo infine all'ultimo emendamento che abbiamo presentato all'articolo 3, comma 5. Il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento; a nostro avviso questo comma deve essere meglio specificato, nel senso di stabilire innanzitutto una data: riteniamo cioè che vi debba essere una scadenza. Abbiamo pensato che tale scadenza si possa individuare nei sei mesi dall'attivazione del corso di laurea; il termine temporale può essere spostato, però è importante, ripeto, stabilire una data in cui questo passaggio debba avvenire.

Chiediamo altresì che vi sia il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e che siano stabilite le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche avendo presenti i diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare che a tutt'oggi – credo si tratti di una percentuale elevata – sono sprovvisti del diploma di laurea.

**DUJANY.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho presentato due emendamenti a cui il senatore Arduino Agnelli ha cortesemente già fatto cenno nel corso della relazione.

Entrambi gli emendamenti da me presentati sono volti a trovare applicazione concreta a quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento, in cui si prevede uno specifico corso di laurea per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, tenendo conto della particolare situazione di bilinguismo esistente nelle scuole della Valle d'Aosta.

Il primo emendamento da me presentato, il 3.5, che tende ad inserire un comma 2-bis dopo il comma 2, è, come dicevo, teso ad

adattare la norma alla situazione specifica della Valle d'Aosta. Si richiamano, in tale comma aggiuntivo, l'articolo 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge n. 196 del 1988, in cui si fa riferimento ad una commissione mista costituita in base a tali norme.

Il secondo emendamento da me presentato, il 3.6, è volto ad inserire, dopo il comma 2-bis, un comma 2-ter. In tale emendamento si prevede che sia l'amministrazione regionale a promuovere appositi corsi di laurea, stipulando convenzioni con università italiane che prevedano la collaborazione con università di paesi francofoni, al fine di istituire corsi per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare in funzione del bilinguismo previsto dallo statuto speciale.

**BOMPIANI.** Non so se la commissione di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 168 del 1989, alla quale fa riferimento l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori, si possa definire carente di professionalità. Su questo aspetto, comunque, è opportuno ascoltare il parere del Governo e del relatore; se il rappresentante del Governo e il relatore sono d'accordo, non ho alcuna difficoltà a sottoscrivere l'ipotesi profilata circa tale questione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, anche questo presentato dai colleghi del Gruppo comunista, ritengo sia giusto offrire delle garanzie nel processo di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Il principio sotteso a questo emendamento è condivisibile; tuttavia mi rimetto al parere del Governo e del relatore circa la possibilità di accoglierlo, come a me sembrerebbe opportuno. Se vogliamo, anche per ragioni di celerità, modificare il meno possibile il testo, si potrebbe predisporre un ordine del giorno in cui vi sia la garanzia di un passaggio graduale dal vecchio al nuovo ordinamento. Si tratta di un principio generale che si utilizza in tutti i casi come questo.

**AGNELLI Arduino,** *relatore alla Commissione.* Vorrei innanzitutto proporre una modifica al primo comma dell'articolo 3, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2. Tale comma dovrebbe essere così formulato: «Il diploma di laurea si consegna nelle facoltà; ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello informativo richiesto da specifiche aree professionali».

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Callari Galli, non capisco quale vantaggio si possa ricavare dalla abolizione del parere del Consiglio di Stato, che viene peraltro richiesto in tutti questi casi perché riguarda i corsi di laurea ed è imposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto esprimo su questo emendamento parere contrario.

Per quel che riguarda invece l'emendamento 3.2, devo dire che suscita in me qualche perplessità l'integrazione di questa commissione con studiosi ed esperti delle problematiche del corso di laurea e della scuola di specializzazione.

**MANIERI.** Si potrebbe trasformare questo emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo ad integrare la commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 168 del 1989, ove necessario, con studiosi ed esperti. La questione non è di rilevanza tale da richiedere una modifica: è sufficiente la presentazione di un ordine del giorno.

**AGNELLI Arduino,** *relatore alla Commissione.* Riconosco l'esigenza prospettata dalla senatrice Callari Galli con questo emendamento, però anch'io ritengo opportuno trasformarlo in un ordine del giorno.

**CALLARI GALLI.** Accolgo l'invito.

**AGNELLI Arduino,** *relatore alla Commissione.* Verrò ora al problema sollevato dal senatore Dujany, con gli emendamenti 3.5 e 3.6, relativo alla situazione scolastica nella Valle d'Aosta. Si tratta di un problema che nelle sue linee generali implica la necessità di un particolare procedimento formativo degli insegnanti in quelle scuole in cui si insegna in lingue diverse dall'italiano. La peculiarità della Valle d'Aosta è che in questa regione esiste il bilinguismo, a differenza delle scuole in lingua tedesca a Bolzano e in lingua slovena a Gorizia e Trieste, e quindi è un problema meritevole di particolare attenzione. Di recente ho ricevuto una sollecitazione da parte del sindacato scuole slovene del Friuli-Venezia Giulia che propone un tipo di cooperazione fra le università di frontiera.

Il problema è sicuramente di grande rilievo, però chiedo se sia possibile trasformare questi emendamenti in ordini del giorno. In questo modo eviteremmo di appesantire troppo il provvedimento e di modificare il testo proveniente dalla Camera dei deputati.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.3 e 3.4. Per quanto riguarda quest'ultimo, ritengo valida l'esigenza di questa modifica, però suggerisco una sua riformulazione.

**RUBERTI,** *ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica.* Ritengo valide le proposte emendative suggerite, però sarebbe opportuno evitare modifiche non strettamente necessarie al testo proveniente dalla Camera dei deputati.

Sono favorevole all'emendamento 3.4 della senatrice Callari Galli, però sarebbe opportuno non modificare eccessivamente il comma 5. A tal fine si può aggiungere al comma solo l'ultima parte dell'emendamento, cioè quella che fa riferimento ai diritti degli insegnanti. Tra l'altro, non mi sembra neanche idoneo dire «sprovvisti del diploma di laurea». Secondo me è più giusto parlare di insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.

Riguardo agli emendamenti 3.5 e 3.6 del senatore Dujany relativi alla situazione della Valle d'Aosta, il problema presenta due aspetti: un aspetto formale-giuridico e un aspetto promozionale. Per quanto riguarda il primo devo dire che è già vigente una normativa speciale per questa regione, quindi essa mi pare sufficientemente tutelata.

**AGNELLI** Arduino, *relatore alla Commissione.* So che c'è già un istituto di formazione regionale che tiene conto delle peculiarità della scuola elementare e materna.

**RUBERTI**, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Come ho detto, gli emendamenti presentati dal senatore Dujany riguardano due problemi diversi. Dire che il decreto presidenziale di cui al comma 2 dell'articolo 3 deve prevedere la consultazione di una commissione mista è superfluo. Le attuali leggi per le Regioni a statuto speciale infatti prevedono già questo tipo di procedura, e ritengo che non sia necessario introdurre una modifica al fine di garantirne il rispetto. Vi può essere, al più, un richiamo fatto con un ordine del giorno in cui si afferma che le procedure, ovviamente, devono essere rispettate.

L'altro problema è quello delle strutture e quello dell'istituzione di corsi di laurea, indicato all'emendamento 3.6. Il meccanismo in questo caso esiste già nella legge del piano quadriennale, in base al quale si possono avanzare proposte per l'istituzione di nuovi corsi di laurea. Mi domando – e lo chiedo anche al senatore Dujany – se non sia più opportuno presentare un ordine del giorno in cui viene avanzata questa giusta esigenza e in cui si dà una indicazione per il prossimo piano di sviluppo: è quella la sede in cui si inseriranno i nuovi corsi di laurea. Dal punto di vista delle procedure sarebbe necessario approfondire bene le implicazioni legislative, e fare gli opportuni riscontri.

**AGNELLI** Arduino, *relatore alla Commissione.* Già nel corso della mia relazione avevo parlato della diversità del caso valdostano rispetto a quello delle scuole per i gruppi tedeschi in provincia di Bolzano e per gli sloveni in provincia di Gorizia e Trieste che non sono scuole bilingui, per le quali forse addirittura nella legislazione vigente si potrebbero stabilire rapporti di cooperazione allo scopo di assicurare una formazione piena. La peculiarità del caso valdostano è che in quella regione vi è una scuola bilingue.

**PRESIDENTE.** A mio avviso il primo emendamento del senatore Dujany potrebbe essere accettato nella prima parte, ossia dove dice che il decreto presidenziale di cui al comma 2 contiene norme concernenti la formazione degli insegnanti nella Valle d'Aosta, al fine di adeguarla alle esigenze della particolare situazione di bilinguismo esistente nella regione.

**RUBERTI**, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Ribadisco il mio invito a presentare un ordine del giorno.

**DUJANY.** Per quanto riguarda il primo degli emendamenti presentati, potrei aderire alla proposta del Presidente di limitare l'emendamento stesso solo al primo periodo, mentre la parte seguente può senz'altro essere ripresa in un ordine del giorno.

Il contenuto del secondo emendamento è invece assai più importante, perché esso prevede che la formazione del nuovo corpo di insegnanti, che oggi avviene presso l'istituto di scuola media superiore

bilingue, dovrà invece essere realizzata attraverso corsi speciali presso le università. La formula che ho proposto con il mio emendamento è completamente nuova e tende a garantire che gli insegnanti che escono da questa nuova scuola di formazione, il cui titolo ha valore anche abilitativo, possano insegnare nelle due lingue nelle scuole elementari e materne. Come ha già fatto presente il relatore, la nostra situazione è diversa da quella slovena e da quella di Bolzano dove vi sono scuole, rispettivamente, in lingua italiana e in serbo-croato, e in lingua italiana e tedesca.

Alla luce di queste considerazioni, insisto per l'accoglimento di questo emendamento; a me pare infatti che un ordine del giorno non sia sufficiente. Se assegniamo alla Regione il compito di promuovere una iniziativa nel senso da me indicato, rischiamo di perdere altro tempo prezioso. Gli esempi passati sono al riguardo illuminanti; anni fa il Presidente della Repubblica italiana Sandro Pertini e il Presidente della Repubblica francese Mitterrand stabilirono un primo accordo per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio tra lo Stato francese e quello italiano. La regione Valle d'Aosta sta sollecitando l'attuazione di tale equipollenza, ma finora non se n'è fatto nulla. Ecco il motivo per cui ho presentato l'emendamento 3.6: perchè si dia avvio finalmente a queste iniziative.

BOGGIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non avanzerò proposte precise su questo specifico argomento, perchè ritengo che siano competenze superiori alla mia ed istanze che provengono da realtà concrete, non solo da stati d'animo o da aspirazioni che in qualche misura possono essere qui rappresentati.

In linea di principio condivido l'emendamento 3.6, anche se naturalmente mi adeguerò a quello che sarà il parere del relatore. Ritengo infatti che la promozione cui si fa riferimento sia un fattore attivo che serve a garantire la sopravvivenza, in una regione italiana, di una tradizione linguistica francese che arricchisce la nostra cultura. E mi dolgo che non ci siano tradizioni linguistiche di natura provenzale in altri siti; se ce ne fossero in Italia, sarebbe una lingua da coltivare e tenere ben cara, da considerare come qualcosa di prezioso da non lasciare scomparire. Purtroppo però non abbiamo isole di lingua provenzale nel nostro territorio.

Fatta questa premessa, desidero trarre spunto dal provvedimento in discussione per esprimere un principio che non mi è sembrato stare molto a cuore al Governo italiano, che è quello di divulgare, difendere, valorizzare anche a livello scolastico la lingua italiana in altri paesi. Al di là di quelle che sono istituzioni che tutti conosciamo, e che non voglio ricordare perchè sarebbe infantile farlo, non ho notizia di iniziative con cui si cerchi di mantenere ceppi di lingua italiana in alcune zone della Jugoslavia, soprattutto in quelle recentemente cedute in conseguenza dell'ultimo tragico evento bellico. Nè ho notizia di tentativi di mantenere viva la nostra lingua nelle zone cedute alla Francia, che non sono affatto marginali, che hanno un significato storico e che potrebbero certamente essere un trampolino di lancio culturale. Come paese ricco di cultura, giustamente ci vantiamo di avere la più ampia massa di beni culturali, ma non abbiamo sufficiente considerazione per

la nostra lingua, o meglio, la coltiviamo in Italia ma non la divulgiamo nel mondo: non ci preoccupiamo sufficientemente di far sorgere nuove scuole laddove sono rimasti gli italiani non mandati via dai vincitori. Intendo dire che si deve essere all'avanguardia nel riconoscere i diritti di coloro che parlano un'altra lingua nel nostro paese, anzi si dovrebbe suscitare un interesse verso lingue scomparse, qualora ve ne fossero ceppi, perchè costituirebbe un arricchimento grandissimo della nostra cultura; ma si deve altresì essere presenti affinchè la nostra lingua venga giustamente valutata in paesi dove non viene tenuta in grande considerazione, pur essendo per fortuna la nostra cultura in quegli stessi paesi largamente valorizzata.

Esprimo dunque parere favorevole alla proposta del senatore Dujany, ma mi rimetterò anche alle decisioni del relatore che conosce meglio di me la materia.

Ho colto questa occasione per invitare il Ministro a compiere atti nella direzione che ho indicato, affinchè un bilinguismo italiano sorga nei paesi dove vi sono le condizioni per farlo nascere. So infatti che esiste, o è esistito fino a poco tempo fa, il divieto di parlare la lingua italiana in alcuni paesi e che non si è mai mosso un dito. Non sono, signor Ministro, affermazioni nazionalistiche: tendono semplicemente al riconoscimento delle nostre peculiarità culturali, dei nostri diritti che, se non vengono tenuti ben alti, non ci potranno certo far valere quanto abbiamo diritto di contare nell'Europa, che si è già in gran parte unificata e che speriamo si allarghi sempre di più secondo gli auspici di coloro che amano questo vecchio continente.

**VESENTINI.** Sono d'accordo sulle ragioni che hanno determinato la proposta del senatore Dujany. Sono richieste valide che sono state illustrate adeguatamente, e che io condivido. Ho però delle perplessità sulla formulazione dell'emendamento: si propone infatti che la Regione promuova corsi di laurea. È una potestà che non è prevista nel nostro ordinamento e che forse si potrebbe in qualche modo sostenere affermando che si tratta di una Regione anomala. Non si potrebbero però evitare analoghe iniziative di altre Regioni.

Sono d'accordo sul fatto che si debba dare rilievo alla richiesta del senatore Dujany con un ordine del giorno o con iniziative parallele. Naturalmente, nell'ordine del giorno si potrebbero segnalare altre situazioni analoghe di confine. L'emendamento non mi trova invece favorevole perchè si aprirebbe un baratro per quanto riguarda i futuri piani triennali.

**RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.** Premesso che credo sia necessario sentire il parere del ministro Mattarella, partendo dalla proposta del Presidente di mantenere soltanto il primo periodo dell'emendamento 3.5, lo si potrebbe riformulare nel senso che il decreto presidenziale preveda appositi corsi di laurea per la formazione degli insegnanti nella Valle d'Aosta. Vi sarebbe così un accoglimento della proposta del senatore Dujany nel disegno di legge in discussione, salvando però l'assetto istituzionale.

**BOGGIO.** Desidero aggiungere che esistono altre possibilità con le università del Piemonte orientale. Per esempio, quella di Vercelli è in una posizione particolarmente privilegiata per la straordinaria vicinanza con la Valle d'Aosta, e potrebbe essere raggiunta da tutti i valdostani in brevissimo tempo: non volendo naturalmente individuare l'università di Torino, perché sarebbe il riconoscimento di una posizione di subordinazione della Valle d'Aosta rispetto alla regione Piemonte. Quindi, senza istituire un nuovo ateneo in Valle d'Aosta, il Piemonte orientale potrebbe essere la sede opportuna.

**PRESIDENTE.** L'emendamento così riformulato supererebbe le preoccupazioni del senatore Dujany, nel senso che la proposta verrebbe assorbita nel presente disegno di legge.

**ALBERICI.** Condivido le esigenze della Regione Valle d'Aosta, ma la mia preoccupazione è che la previsione di nuovi corsi di formazione degli insegnanti e di appositi corsi di laurea possa dare il via ad una proliferazione di sedi universitarie. Su questo punto quindi concordiamo con le osservazioni del ministro Ruberti.

**DUJANY.** Ho l'impressione che si voglia dare un significato diverso da quello che mi proponevo con questi emendamenti. La Regione Valle d'Aosta non ha alcun interesse al proliferare di sedi universitarie, tanto è vero che è l'unica regione sprovvista di sedi universitarie e non ha mai posto il problema della creazione di un ateneo nel proprio territorio. Il mio emendamento si può anche modificare, l'importante è che nella Regione esista un organo responsabile e funzionante. Spesso, infatti, le iniziative di carattere nazionale subiscono dei ritardi, come dimostra la mancata attuazione, da parte delle università, dell'accordo tra lo Stato italiano e quello francese in ordine al riconoscimento dell'equipollenza delle lauree conseguite presso le università d'oltralpe da molti cittadini valdostani.

La Valle d'Aosta è l'unica Regione che ha competenza esclusiva nell'ambito scolastico ed è l'unica in cui il costo della scuola incide sul bilancio regionale; non esiste un provveditore agli studi ma questo è sostituito da un soprintendente agli studi, che è un organo regionale.

È necessario quindi risolvere il problema per evitare situazioni che possano pregiudicare la formazione degli insegnanti e per salvaguardare il diritto allo studio.

**BOMPIANI.** In linea di massima concordo con le osservazioni del collega Boggio. Comunque, si potrebbe riconoscere alla regione Valle d'Aosta il potere di scegliere le università con le quali stipulare le convenzioni. In proposito vi è il precedente del Trentino-Alto Adige che ha disdetto una convenzione, esistente da tempo, con l'università di Padova per la scuola di ostetricia, e ne ha stipulata un'altra con l'università di Verona.

**AGNELLI** Arduino, *relatore alla Commissione.* Ritengo che si possa accogliere l'emendamento 3.5 nella sua prima parte, trasformando la restante parte in un ordine del giorno alla cui stesura posso collaborare personalmente.

Concordo con le osservazioni del senatore Boggio il quale ha ben sottolineato l'esigenza di realizzare iniziative per la diffusione e la valorizzazione della lingua italiana all'estero. Ritengo quindi opportuno favorire la cooperazione fra le università, però nell'emendamento 3.6 mi lascia perplesso il termine «promuove», perché potrebbe ingenerare equivoci. Comunque non mi sembra che con il suo emendamento il senatore Dujany intendersse dare il via ad una proliferazione di nuove sedi universitarie.

Riprendendo quanto affermava il collega Boggio, ripeto, ho anch'io l'impressione che non si prendano iniziative adeguate per la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo. Circa una settimana fa ho presentato una interrogazione ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione per conoscere la ragione per cui 70 studenti che avevano presentato la domanda di iscrizione alla scuola italiana di Pola si sono visti respinta tale richiesta perché il programma delle autorità scolastiche prevedeva solo 80 iscrizioni, mentre le domande presentate erano 150. Non so cosa sarebbe accaduto se in Italia avessimo escluso alcuni; saremmo forse stati denunciati all'ONU, alla Corte dei diritti dell'uomo, ad Amnesty International. Ma questo è accaduto a Pola tre settimane fa. Ho chiesto al Ministero degli esteri e al Ministero della pubblica istruzione di adoperarsi affinchè coloro i quali vogliono l'istruzione in lingua italiana possano dispornne, magari col nostro sostegno. Si potrebbe anche parlare delle scuole italiane che furono chiuse ad Albona nel 1953 in corso d'anno scolastico, per cui gli studenti furono costretti ad andare nella sezione croata: ciò produsse degli sbandati che tali sono ancora oggi.

Ma, al di là di queste tristi vicende del passato, vi sono comunità italiane di cui ignoriamo l'esistenza. Sono stato vostro rappresentante in Romania in occasione delle elezioni, e ho scoperto che esiste una comunità italiana di 30.000, forse 40.000 unità. Sono stato come vostro rappresentante anche in Bulgaria e ho appreso dall'ambasciatore d'Italia che non più tardi di un mese fa è stata inoltrata una petizione affinchè venga istituito a Sofia un liceo italiano in analogia con il liceo francese ed inglese. Tale petizione non avrà risposta; ma colgo l'occasione per segnalare a questa Commissione la necessità di occuparci anche di questo problema.

Si tratta di due problemi diversi: in Romania vi è una comunità di italiani; in Bulgaria i firmatari della petizione non sono di origine italiana, e tuttavia il prestigio della cultura, della lingua e dell'organizzazione scolastica italiana è tale da indurre a chiedere l'istituzione di un liceo italiano. Do questa notizia sperando che ciò costituisca stimolo a ulteriori interventi.

Chiudo questa breve riflessione e accedo, in qualità di relatore, alla proposta avanzata dal Presidente che mi pare sia condivisa anche dal Ministro; dichiarando la mia disponibilità per la redazione di un ordine del giorno al quale chiedo aderiscano tutti i colleghi che, come me, hanno avvertito l'importanza del problema, hanno compreso le motivazioni esposte dal senatore Dujany. Si tratta solo di esaminare il modo più opportuno per rendere efficace l'ordine del giorno che andremo ad elaborare.

VESENTINI. Concordo sulle proposte avanzate dal senatore Dujany; in particolare voglio sottolineare che condividiamo le preoccupazioni espresse dal collega Dujany in merito alla specifica situazione della Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda la stesura dell'ordine del giorno, man mano che la discussione si approfondisce notiamo che il problema è assai più complesso di quanto non immaginassimo. Il punto di partenza, quello di istituire con delibera ministeriale un altro corso di laurea, è problema delicato; si potrebbe stabilire che le convenzioni possano essere estese anche alle Regioni a statuto speciale.

Vi è poi un secondo aspetto che non possiamo ignorare: non vorremmo che vi fosse una esclusiva degli studenti che seguono questi *curricula* per l'accesso ai posti di insegnanti in quelle regioni. Si potrebbe invece stabilire un riconoscimento anche per coloro che sono già in possesso di un titolo, e che per poter insegnare in un contesto bilingue hanno bisogno di superare un esame.

Vi sono alcuni aspetti assai complessi: si dovrebbe affermare che anche alle Regioni a statuto speciale si estende la possibilità di stipulare convenzioni, ammesso che ciò non sia già garantito, e poi si dovrebbe rivedere, nella situazione contingente, l'eventuale valutazione delle specifiche competenze di chi desideri insegnare in queste Regioni pur non avendo seguito questi corsi.

PRESIDENTE. A mio avviso la procedura può essere chiarita nel modo seguente: il decreto presidenziale, che peraltro è quello che definisce i corsi di laurea normali, indicherà anche questo corso di laurea finalizzato alla preparazione degli insegnanti per l'espletamento della loro attività nella regione valdostana. Il provvedimento che dà attuazione al piano stabilirà dove sarà collocato tale corso di laurea; in teoria può essere collocato nelle università del Piemonte o anche in un'altra area.

L'ordine del giorno potrebbe sottolineare che la Regione Valle d'Aosta ha un suo ruolo particolare nella fase di proposta per la collocazione di questo nuovo tipo di corso di laurea nella università in cui si ritiene opportuno insediarlo. Del resto, già nelle procedure generali della formazione del piano sono previste le consultazioni delle Regioni. Tuttavia, l'ordine del giorno potrebbe – ripeto – sottolineare che vi è un ruolo di tipo peculiare, piuttosto rilevante, della Regione valdostana per la predisposizione degli atti, per la definizione del piano, per la collocazione dei corsi stessi. Ritengo in ogni caso che la situazione debba essere chiarita.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Occorrerà tener conto, nella stesura di questo ordine del giorno, proprio dello statuto speciale della Valle d'Aosta che ha già questo tipo di competenze.

PRESIDENTE. Il decreto presidenziale stabilisce la tipologia dei corsi di laurea che è particolare, come nel comma precedente ha definito il tipo generale di tali corsi.

ALBERICI. Vorrei avanzare una proposta circa il modo di procedere nel nostro lavoro. Forse varrebbe la pena di approfondire questo tema e per il momento di lasciarlo da parte, passando all'esame di altri emendamenti, al fine di avere anche i pareri delle Commissioni chiamate a pronunciarsi in sede consultiva. Sottolineo che trattandosi di una Regione a statuto speciale, vi è la necessità assoluta di acquisire il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in apertura di seduta lei ci ha proposto un metodo di lavoro per cui si può discutere e accogliere in via preliminare gli emendamenti, in attesa dei pareri delle Commissioni competenti. Tuttavia, in questi emendamenti si toccano problemi istituzionali assai delicati, sui quali dovrà esprimere il suo parere la Commissione affari costituzionali; la rilevanza delle questioni istituzionali affrontate da questi emendamenti è tale che dobbiamo riconoscere una competenza primaria alla Commissione affari costituzionali.

Alla luce di queste considerazioni, mi dichiaro d'accordo con la proposta avanzata dalla senatrice Alberici.

PRESIDENTE. La nostra è una valutazione di massima, in via preliminare; se però la Commissione lo ritiene opportuno, si può accantonare l'esame dell'articolo.

DUJANY. A me pare, signor Presidente, che l'ordine del giorno sia uno strumento troppo debole perché la prima parte, su cui si è d'accordo, interessa solo la fase della prima applicazione. Più importante è invece l'affermazione che si devono preparare i docenti per l'insegnamento bilingue, e questo dovrebbe essere un principio stabilito dalla legge. Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere l'intervento della Regione in quanto ente maggiormente in grado di coordinare le iniziative per concretizzare un interesse più generale.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, l'esame in via preliminare degli emendamenti 3.5 e 3.6 viene accantonato.

BOMPIANI. Desidero fare una brevissima considerazione sul primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge. Devo dire, come è già stato rilevato nella discussione generale non solo da me ma anche dalla senatrice Bono Parrino, che le finalità del corso di laurea non si distinguono molto da quelle del corso di diploma universitario, e che parlare di adeguatezza significa adottare un criterio molto generico. Sarebbe stato preferibile introdurre il concetto di approfondite conoscenze dei metodi e dei contenuti culturali. Se però si interpreta il concetto di adeguatezza del corso di laurea nel senso che la laurea testimonia il raggiungimento di un adeguato livello dell'istruzione superiore, la formulazione potrebbe essere accettata così com'è.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti in via preliminare l'emendamento sostitutivo del comma 1 presentato dal relatore.

**È approvato.**

CALLARI GALLI. Ritiro l'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Suggerirei di trasformare l'emendamento 3.1 in ordine del giorno per vincolare l'emanazione del parere del Consiglio di Stato ai termini previsti dalla richiamata legge n. 400 del 1988.

CALLARI GALLI. Ritiriamo l'emendamento e presenteremo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti in via preliminare l'emendamento 3.3 presentato dai senatori Callari Galli e Montinaro.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione in via preliminare dell'emendamento 3.4.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Suggerirei la seguente formulazione del quinto comma: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro un anno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti delle scuole materne ed elementari in servizio».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti in via preliminare l'emendamento 3.4 nella formulazione suggerita dal ministro Ruberti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

(*Diploma di specializzazione*)

1. Il diploma di specializzazione si consegna, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I relativi diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, viene definita la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5.

4. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma 3, previo concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

Le senatrici Alberici e Callari Galli hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Inserire al comma 2, dopo la parola: «indirizzi», le altre: «di norma corrispondenti alle abilitazioni all'insegnamento nella scuola secondaria».*

4.1

ALBERICI, CALLARI GALLI

*Sopprimere, al comma 3, le parole: «da fissare in un periodo non inferiore ad un anno».*

4.2

ALBERICI, CALLARI GALLI

**CALLARI GALLI.** Nel disegno di legge si afferma che le scuole di specializzazione, che dovranno essere finalizzate alla formazione degli insegnanti, sono articolate in indirizzi. L'emendamento 4.1 tende a legare questi indirizzi alle abilitazioni all'insegnamento nella scuola secondaria. Sarebbe però forse più opportuno trasformare questa proposta di modifica in un ordine del giorno. L'esigenza che vorremmo sottolineare, signor Ministro, è che queste scuole non devono preparare indiscriminatamente i professori senza un riferimento esatto a ciò che in seguito saranno titolati ad insegnare.

Ritiriamo l'emendamento perché non ne condividiamo interamente la formulazione in quanto riteniamo che le classi di abilitazione debbano essere modificate. Rimane naturalmente l'esigenza che gli indirizzi in cui è articolata la scuola di specializzazione trovino un certo rapporto con quello che è l'ordinamento della scuola in cui gli specializzati andranno ad insegnare. Presenteremo quindi un ordine del giorno.

Illustrerò ora l'emendamento 4.2, tendente a sopprimere, al comma 3, le parole: «da fissare in un periodo non inferiore a un anno», richiamando prima l'attenzione dei colleghi su alcuni punti dell'articolo 4. Il comma 1 recita: «Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni...», richiamando il decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 1982. Nel comma 3 poi si stabilisce che «viene definita la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno...». A me sembra di cogliere una contraddizione fra questi due commi, e anche se abbiamo già discusso su questa contraddizione, vorrei approfondire meglio la questione. La mia interpretazione è questa. Probabilmente «la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno», come recita la prima parte del comma 3, si riferisce ad alcuni casi specifici (insegnanti che abbiano già un diploma di specializzazione e vogliano conseguirne un altro).

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* In questo punto del comma 3 si fa riferimento ad una specifica scuola di specializzazione, come stabilito nel comma 2. Qui non viene cambiata la durata dei corsi di specializzazione finalizzati alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, ma si specifica quale deve essere la durata dei corsi di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie. Senza questa specificazione anche la durata di questi particolari corsi sarebbe obbligatoriamente non inferiore a due anni.

BOMPIANI. Questa parte del comma 3, «da fissare in un periodo non inferiore ad un anno», ha suscitato anche in me qualche perplessità. Non mi sembra opportuno derogare alla normativa generale che fissa in un periodo non inferiore a due anni la durata dei corsi di specializzazione. Per una durata inferiore esistono i corsi di perfezionamento, che hanno una loro dignità e sono pienamente riconosciuti.

Questa parte del comma 3 comunque non mi sembra molto chiara. Probabilmente si vuole stabilire che nel corso di un anno possono essere inseriti insegnamenti teorici e pratici. In alcuni casi questo già avviene, ossia gli insegnamenti teorici previsti per il primo e per il secondo anno vengono concentrati nell'arco di tempo di pochi mesi, mentre il tirocinio pratico viene effettuato nelle scuole di provenienza. Credo sia questa l'interpretazione da dare alla norma.

MANZINI. Secondo me sarebbe opportuno precisare, al comma 2, il rapporto tra corso di specializzazione e insegnamento. La frase «articolata in indirizzi» non mi sembra sufficiente a chiarire la differenza.

Un'altra osservazione riguarda il comma 3, laddove si fa riferimento al rapporto che deve intercorrere tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e quello della pubblica istruzione. Secondo me questi due Ministri devono operare di concerto non soltanto per i criteri di ammissione e per le modalità di svolgimento

dell'esame finale, ma anche per il riconoscimento dei *curricula* di studio e per le metodologie da seguire. Non so se in questo caso andiamo ad invadere un campo di autonomia, però mi pare che tale formulazione ci sia solo in questi due punti. Tutto il resto è affidato a quello che sarà l'*iter* per la specializzazione nell'insegnamento.

**RUBERTI**, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. C'è sempre il CUN.

**MANZINI**. Il concetto è così espresso solo per i criteri di ammissione, l'esame finale e le modalità di svolgimento di tale esame. Viene in questo modo ad essere esclusa tutta la parte curricolare. Ci sono però due esigenze: quella della autonomia universitaria e quella della scuola.

**MONTINARO**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei partire da un caso particolare che forse può aiutarci a comprendere il meccanismo generale.

L'esempio che volevo fare è il seguente: uno studente si laurea in chimica e vuole seguire poi un corso di specializzazione. Vi è una parte che è senz'altro comune ai vari indirizzi. Per ciò che riguarda la didattica vi può essere un blocco più ristretto; tuttavia vi è questa parte comune che deve poter valere per tutti i tipi di specializzazione. La specializzazione deve essere spendibile in più direzioni.

Ad esempio, ad un ingegnere o ad un chimico sono richieste delle competenze generali che attengono alla sua capacità, e valgono tanto per l'ingegnere che lavora nell'industria, tanto per quello che lavora nella scuola, tanto per colui che lavora come libero professionista. Certo, per insegnare occorre una specifica preparazione didattica.

**RUBERTI**, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Non vorrei tediare la Commissione ripetendo più volte le stesse cose. L'impostazione che la Camera dei deputati ha dato a questa materia è la seguente: viene creato un corso di laurea specifico destinato agli insegnanti. In realtà si dice che se ci si vuole specializzare in questo campo si devono seguire dei corsi di specializzazione; si prevede cioè una scuola di specializzazione destinata all'insegnamento nella secondaria. Per il laureato in chimica, ad esempio, è bene seguire questa scuola di specializzazione che ha valore abilitante ed ha uno specifico valore informativo; per insegnare nella scuola secondaria il laureato può seguire una specializzazione che abbia anche altri approdi.

Il corso di specializzazione quindi ha la finalità di offrire al futuro docente una preparazione pedagogica, e per questo motivo la durata di due anni sembra eccessiva.

**MONTINARO**. Quel che dicevo, signor Ministro, è diverso. Faccio un esempio: un chimico desidera lavorare nell'industria; vi è però per lui la possibilità di inserirsi nella scuola. Vi è una parte di studi comune, che vale sia per l'industria che per la scuola; questa parte comune deve essere riconosciuta anche per un'ulteriore specializzazione; si deve cioè prevedere la possibilità di interscambio tra un settore e l'altro. Faccio il

mio caso personale: sono uscito dalla scuola per entrare nell'industria, e ci sono delle parti comuni di conoscenze che mi hanno permesso di fare questo.

**CALLARI GALLI.** Questa nostra discussione sarebbe risolvibile con l'introduzione del sistema dei crediti. È un sistema che tutti conosciamo grazie ad esperienze straniere, ed ha il fine di permettere che ciò che viene appreso durante il corso di laurea possa essere speso nella quota di specializzazione e possa dare diritto ad una riduzione degli anni. Nel momento in cui la letteratura italiana è già nota, ad esempio, l'aver sostenuto quell'esame dà diritto ad un credito per cui il laureato non è costretto a fare lo stesso esame presso la scuola di specializzazione.

**PRESIDENTE.** Non credo si possa immaginare un sistema automatico perchè le situazioni possono essere di volta in volta diverse. Il senatore Montinaro ha fatto l'esempio della chimica, ma l'esempio della storia può valere altrettanto bene.

Il ragionamento del senatore Montinaro mi pare che sia questo: vi potrebbe essere un laureato che, dopo essersi specializzato per l'insegnamento della storia, potrebbe voler seguire un vero e proprio corso di specializzazione di storia moderna; sarebbe possibile valutare lo studio già compiuto per la specializzazione successiva? Credo che le scuole di specializzazione potrebbero valutare gli studi già compiuti analogamente a quanto avviene per il passaggio da un corso di laurea ad un altro, in cui si lascia al consiglio di facoltà della seconda laurea la valutazione degli esami che sono stati sostenuti nel precedente corso.

**MONTINARO.** Lei, signor Presidente, ne dà una lettura riduttiva. Molte volte, soprattutto nelle facoltà tecnico-scientifiche, il laureato che decide di insegnare lo fa per ripiego o per altri motivi. Per le analisi strumentali, ad esempio, si usano ormai sistemi elettronici, vi è l'informatizzazione: per un chimico che intenda fare questo tipo di esperienza ci sarà un *curriculum* che per un docente probabilmente verrebbe considerato superfluo. La mia preoccupazione è appunto quella di arricchire le conoscenze del docente. Tutti gli ulteriori aggiornamenti che servono ad un chimico, ad un ingegnere, devono poter essere acquisiti nella parte didattica, anche per rendere possibile un più elevato grado culturale nella scuola. Quanto affermo deve essere possibile soprattutto per le materie tecnico-scientifiche, altrimenti certe competenze non saranno mai assorbite dalla scuola. Naturalmente si dovranno rivedere i contratti.

**RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.** Sono discorsi che ovviamente si possono sempre fare. Si tratta solo di vedere quanto tempo si intende rimanere all'interno del sistema di istruzione prima di iniziare a praticare una professione. Certamente c'è il problema dell'aggiornamento sui contenuti e di seguire altri corsi. Ma qui si vuole affrontare il problema delle metodologie.

Per l'insegnamento si è ritenuto di innovare introducendo almeno un anno di corso in una scuola di specializzazione. Certamente si può

sempre sostenere che ci vuole di più perchè chi si è laureato in chimica possa insegnare. Nella proposta in esame si è ritenuto che la laurea in chimica e una specializzazione specifica per l'insegnamento siano sufficienti, anche se nel campo tecnico-scientifico si possono poi presentare problemi di aggiornamento e di acquisizione di nuove tecnologie. Difendo, magari non con una precisa competenza, quella che è stata una scelta lungamente meditata della Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Si potrebbe parlare di una scuola di specializzazione di durata e di ordinamento speciale, articolata in certi indirizzi, per sottolineare di più l'anticipità dei corsi per l'isegnamento.

BOMPIANI. Si potrebbero inserire, all'inizio del secondo comma, le seguenti parole: «In deroga a quanto precedentemente disposto...».

ALBERICI. Il problema che ha posto il Ministro e che abbiamo sollevato noi con l'emendamento riguarda il rapporto tra la durata degli studi e la qualificazione. Quello che ci preoccupa è che nulla possa apparire come deroga alla qualità. Se si dicesse «In deroga a quanto precedentemente disposto», non potrei essere d'accordo; potrebbe sembrare un riconoscimento di scuole di specializzazione serie e di scuole per maestri e professori.

Proporrei, signor Presidente, un ordine del giorno in cui per le scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti, anche in relazione al fatto che nel disegno di legge si parla di durata non inferiore ad un anno, si raccomandi al Governo di tenere in considerazione la possibilità di acquisizione di conoscenze legate ad esperienze formative precedenti. Vi è infatti una certa differenza tra chi è laureato in ingegneria rispetto a chi si laurea in matematica.

MANZINI. Ritengo che siano superate le preoccupazioni del senatore Montinaro e della senatrice Callari Galli di sciupare qualche cosa che si è già acquisito, perchè il corso è finalizzato esclusivamente all'insegnamento e per accedervi si deve aver già conseguito un patrimonio specifico. Infatti, giustamente si stabiliscono i criteri di ammissione a quel tipo di scuola. Pertanto, se si desidera ottenere l'ammissione all'insegnamento della lingua e letteratura latina nei licei classici occorre avere un particolare *curriculum*, altrimenti non si può essere ammessi a tale insegnamento.

Diversamente si ricade in quell'errore che è già stato compiuto venti anni fa a proposito della scuola, specialmente nel momento di maggiore espansione della scuola media, verso la quale si diressero tutti coloro che avevano a disposizione alcune ore da dedicare all'insegnamento. La vera grande novità consiste nel fatto che questi corsi siano abilitanti. Ritengo che sarebbe auspicabile una durata dei corsi superiore ad un anno, ma occorre anche tenere presente che attualmente si parte dal nulla. Credo che la Camera dei deputati abbia voluto tenere conto anche della situazione di partenza attuale.

BOMPIANI. Bisognerebbe allora distinguere tra le norme a regime e quelle transitorie, che sono due cose molto diverse.

**MANZINI.** Si potrebbe anche stabilire la durata dei corsi in due anni, precisando però che un anno dovrebbe essere di tirocinio, cioè di insegnamento concreto. Infatti, mi sembra giusto chiarire che il momento teorico non può mai essere disgiunto dal momento della pratica concreta, per giungere, alla fine di due anni, all'abilitazione e alla specializzazione.

**MANIERI.** Il modo stesso in cui si sta svolgendo la nostra discussione dimostra come i vari interventi siano ancora quasi dei ragionamenti ad alta voce. Pur non avendo molto chiari alcuni punti, vorrei comunque esprimere anch'io alcune preoccupazioni.

La prima, già espressa da altri colleghi, riguarda il ritardo che si registra nell'approvazione di questo provvedimento, dal quale discende la necessità – pur nel rispetto delle modifiche che si rendessero necessarie – di non stravolgere le scelte di fondo compiute nell'altro ramo del Parlamento che, dopo molti anni di discussione, ha licenziato il testo oggi al nostro esame. Il mio timore è che l'introduzione di modificazioni troppo incisive al testo elaborato dalla Camera possa condurre ad un affossamento della riforma, che tutti riteniamo urgente ed improcrastinabile.

La seconda preoccupazione – già espressa dal Ministro, ma io desidero sottolinearla nuovamente – concerne l'ulteriore prolungamento dell'*iter formativo* per gli insegnanti. Abbiamo introdotto la laurea breve, il diploma universitario, in quanto lo ritenevamo uno strumento indispensabile come correttivo agli abbandoni che – è stato dimostrato – sono anche una conseguenza dell'organizzazione degli studi universitari. Pertanto, allungare ulteriormente di due anni il corso di studio necessario per accedere all'insegnamento mi sembra francamente non poco preoccupante.

Occorre però ricordare l'elemento – evidenziato dal senatore Bompiani – di una oggettiva contraddizione tra il principio generale fissato per le scuole di specializzazione ed una sorta di deroga che (lo si dica o non lo si dica) di fatto esiste per quanto riguarda le scuole di specializzazione per l'insegnamento. Non intendo sminuire l'innovazione che è stata introdotta con questo articolo – la ritengo anzi positiva – per quanto riguarda la formazione dei docenti della scuola secondaria. Ritengo però che lo spirito che ha dettato tale innovazione sia molto più limitato rispetto a quello di una riforma del sistema di abilitazione all'insegnamento. Occorre dire chiaramente che questa norma è nata dall'esigenza di dare una abilitazione all'insegnamento che sia molto più efficace rispetto agli attuali sistemi.

Mi permetto a questo proposito di adombrare, sia pure a grandi linee, una soluzione. Personalmente non toccherei il principio generale che la durata delle scuole di specializzazione debba essere fissata in non meno di due anni, così come stabilito dal decreto presidenziale n. 162 del 1982. Proporrei però di specificare in apposita norma che è fatto salvo nel merito quanto introdotto dall'altro ramo del Parlamento e cioè che si è abilitati all'insegnamento attraverso un corso di specializzazione di durata non inferiore ad un anno.

CALLARI GALLI. Ma in tal modo si verrebbe ad introdurre un concetto che con la scuola di specializzazione è stato superato.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Francamente ritengo che nel caso dei corsi di specializzazione in esame non ci si debba preoccupare troppo che tali corsi abbiano la durata di almeno due anni, purchè tale eccezione sia esplicitamente prevista. Infatti, i corsi di specializzazione previsti dal ricordato decreto presidenziale n. 162 del 1982 rappresentano esigenze completamente diverse avendo lo scopo di fornire un approfondimento nella conoscenza delle materie specifiche. I corsi di specializzazione di cui ci stiamo oggi occupando non hanno invece la finalità di offrire al futuro docente ulteriori conoscenze nella sua materia, ma quella di preparare all'insegnamento, cioè di fornire una preparazione pedagogica. Che a questo scopo siano necessari due anni può essere vero, e a questo proposito si potrebbe entrare nel merito. Il mio parere però, data la motivazione di questi corsi di specializzazione, è che due anni di durata siano eccessivi.

VESENTINI. Il mio parere, signor Presidente, è che se dovessimo riscrivere il testo del provvedimento – ma non intendo assolutamente proporlo – dovremmo riferirci in modo molto più esplicito al decreto presidenziale n. 162 del 1982 dicendo che in tale decreto sono già dettate norme analitiche sui corsi di specializzazione. Forse in tale decreto si dice anche troppo: vi è infatti il comma 3 dell'articolo 12 che dice che «Gli statuti delle Università stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 3 per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche...». La norma in esame dovrebbe quindi limitarsi a fare rinvio a quanto già previsto nel citato decreto, ribadendo che le scuole di specializzazione garantiscono, successivamente alla laurea, il possesso di diplomi che legittimo nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista. Ci si dovrebbe fermare a questo, o eventualmente chiarire in che cosa si deroga da tale norma. Tale ricostruzione delle scuole di specializzazione introduce il sospetto, che sembra fondato per il rilievo che ha questa discussione, che qui si stia inventando un'altra cosa; invece, bisogna essere molto chiari su questo, secondo me. Vanno stabilite le deroghe.

Abbiamo un problema di invecchiamento, che in varie occasioni ci è stato segnalato dai *partners* europei. Non è vero infatti che in Italia ci si laurea nei tempi previsti; quindi, presentiamo persone che hanno un'età al di sopra di quella in cui bisognerebbe cominciare a lavorare. Pertanto, dovremmo richiamarci al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, che già contiene norme analitiche sui corsi di specializzazione, indicando solo le deroghe ad esso, come ad esempio la durata del corso, su cui condivido il parere espresso dal Ministro.

ALBERICI. Per quanto riguarda il problema della durata, a me sembra che nel dibattito alla Camera dei deputati sia emersa la preoccupazione che la si potesse ridurre, cioè che potesse essere di quattro o cinque mesi. Sarebbe stato utile, anche per dare un segnale sulla qualità della formazione, quel riferimento alle scuole di specializzazione, lasciando autonomia agli statuti. Comunque, mi tranquillizza il fatto che si parla di un anno.

In Italia vi è una generale sottovalutazione del problema della qualificazione degli insegnanti. Del resto, si è fatta una politica che ha ritenuto marginale questo settore, per cui nel nostro paese si va ad insegnare dopo avere conseguito il titolo di studio necessario, senza alcuna preparazione specifica. Se non fosse per questa generale sottovalutazione, avremmo meno preoccupazioni.

Se indicassimo, come per gli altri corsi di specializzazione, che le singole università, attraverso i loro statuti, esprimono la valutazione della quantità di tempo necessario in relazione alle attività formative già svolte, alle abilitazioni già acquisite, si potrebbe illustrare la questione in un ordine del giorno. Se poi si vuole cambiare il testo della legge, la Commissione assumerà in proposito le decisioni che ritiene opportune. Questa comunque è una possibilità.

MANZINI. Abbiamo due esigenze, che probabilmente sono tra loro componibili: la prima è quella di stabilire almeno un anno per l'abilitazione all'insegnamento; l'altra è che la durata dei corsi sia almeno di due anni. Si potrebbe allora stabilire che l'abilitazione all'insegnamento venga conferita dopo un primo anno e il corso di specializzazione dopo un successivo anno di tirocinio.

BOGGIO. Da molti anni faccio parte di questa Commissione, che ammiro molto perchè è composta da professori e da persone di grande cultura. Partecipando ai suoi lavori ho imparato molto, ma far parte di una Commissione del genere pone anche un grandissimo limite: quello di vedere le cose *ex cathedra*. In un certo senso, gli studenti e le loro famiglie che si trovano in mezzo a mille difficoltà vengono, non dico da questa Commissione ma in genere da Commissioni come questa, considerati quasi come delle cavie.

La mia esperienza di padre, non di professore, per cui vivo le difficoltà quotidiane, mi ha portato a registrare (ma non solo nella mia città, perchè svolgo anche ricerche più ampie in regioni diverse dalla mia) situazioni della scuola a volte idilliache, altre volte invece addirittura tragiche, come quella in cui si è trovata mia figlia. Cito questo caso non perchè voglia fare delle mie situazioni personali un esempio, ma perchè ritengo che sia utile parlarne. A mia figlia, che frequenta il quarto ginnasio, dopo pochi mesi è capitata come insegnante supplente di lettere una signorina appena laureata, senza la benchè minima esperienza di insegnamento. Mia figlia è rimasta traumatizzata perchè questa signorina, non avendo alcuna preparazione didattica, ha cominciato in un certo senso a trascurarla, ritenendo il suo comportamento troppo serio per la sua età. Siamo stati quindi costretti a rivolgerci ad un'insegnante vera per poter svolgere proficuamente il programma, che tra l'altro è stato sviluppato solo per un terzo rispetto a quello previsto.

Parlo quindi non per sentito dire ma per esperienza personale. Devo aggiungere che ho riscontrato situazioni analoghe anche in altre città dove ho amici e parenti, dai quali cerco di informarmi sulla situazione della scuola. Infatti, da quando faccio parte di questa Commissione, voglio essere in grado di esprimere le opinioni delle famiglie e dei cittadini comuni, che noi rappresentiamo.

A questo punto, devo far presente che mi trovo pienamente d'accordo con il Ministro perchè, se ci può essere un'eccezione, quando questa sia ben motivata, non bisogna averne paura. Quindi, se il corso di specializzazione in discussione deve avere la durata di un anno, sia pure di un anno, ma deve avere determinati requisiti che garantiscano un'adeguata serietà.

Non sono assolutamente d'accordo con la tesi del senatore Manzini, cioè che ci sia un anno di tirocinio, perchè lo studente-cavia che capita nelle mani di colui che sta compiendo il tirocinio, che magari all'esame finale sarà bocciato, sarà rovinato per tutto il resto del corso di studi. Non bisogna fare degli studenti delle cavie, anche se è prevista la guida dell'università. Mi chiedo comunque in che modo possa estrinsecarsi questa guida: forse con la visita del professore associato ogni sette giorni in quarto ginnasio per controllare se l'insegnante è all'altezza della situazione o iscrivendo i nostri ragazzi nelle scuole di città dove esistono gli atenei, e dove avverrebbe chissà quale pasticcio.

Occorre, signor Presidente, che in un anno la didattica venga insegnata particolarmente bene; *ad impossibilia nemo tenetur*, ma per l'insegnamento ritengo che sia necessario avere un minimo di approccio con i giovani che, tra l'altro, è anche di natura psicologica. La laurea in matematica, se non è stata regalata – ma non mi risulta che lo si faccia – dà la possibilità di insegnare in un liceo o in un istituto tecnico, ma mi risulta difficile che laureati senza esperienza (a meno che non si tratti di menti particolarmente elette) sappiano trattare con i giovani, abbiano una tecnica di insegnamento. L'esposizione nuda e cruda non consente infatti ai giovani di recepire quanto dovrebbero apprendere.

Si potrebbero anche prevedere due anni di corso; potremmo però dare gli stessi stipendi che conferiamo attualmente a giovani insegnanti con sette anni di università alle spalle? Ritengo che si debbano contemperare le diverse esigenze per esaminarle da un punto di vista globale: non si può pretendere dagli insegnanti l'impossibile, la perfezione, perchè il meglio è nemico del bene. Se si decide per un anno, bisogna che sia un anno veramente serio, duro, in cui i programmi vengano studiati da chi di dovere e nel migliore dei modi. Si può decidere pure per due anni, ma io escluderei assolutamente il tirocinio che, prevedendo studenti-cavia, ne farebbe delle vittime della scuola e non certamente dei giovani preparati per la prosecuzione degli studi e per un inserimento ottimale nella società.

**BOMPIANI.** Ho molte perplessità circa la possibilità di conseguire una seria formazione pedagogica nello spazio di un anno; mi informerò comunque a tale riguardo in modo da avere una conferma o una smentita.

Quando si afferma, senatrice Alberici, che per la durata dei corsi occorre fissare un periodo non inferiore ad un anno, significa in pratica

che deve essere un anno; non c'è nemmeno la parola «comunque» che ci salva spesso la coscienza. Invece di parlare del corso di specializzazione, potremmo riferirci ad un corso di perfezionamento per l'acquisizione dell'abilitazione.

Credo che tutti i commissari abbiano convenuto sulla esistenza di tre elementi: primo, che il corso debba essere riservato a chi è in possesso di un diploma di laurea, e ciò risulta chiaro nel presente disegno di legge. Secondo, che si articoli in vari indirizzi che raggrupperanno le lauree affini: si tratta di una materia che rientra nel decreto presidenziale. Abbiamo infine convenuto che l'anno debba servire sostanzialmente per la formazione pedagogica, didattica, dei laureati che si vogliono immettere nella scuola. Si potrebbe allora fare un passo ulteriore presentando un emendamento tendente a specificare, nel secondo comma, che le università provvedono alla formazione delle metodologie pedagogiche e didattiche, in quanto parlare solo di formazione generica sembra riduttivo. Si giustificherebbe così la durata di un anno e ci ricollegheremmo a tutto quel dibattito culturale, che dura da molti anni, sull'opportunità di una formazione pedagogica specifica per l'insegnamento, fermo rimanendo l'obbligo del diploma di laurea. Ciò che si deve conseguire nei corsi di formazione è proprio quella cultura particolare, che si è sviluppata soprattutto negli ultimi decenni, che si chiama pedagogica e che trova differenziazioni molto ampie. Esiste infatti anche una pedagogia riferita all'anziano e alle sue capacità mnemoniche. È diventata una scienza ben determinata.

*RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Al secondo comma, senatore Boggio, si parla di attività di tirocinio didattico. Ritengo che sia opportuno lasciare agli esperti la soluzione del problema.

*ALBERICI.* Siccome ci sono tante materie disciplinari, se dovessimo decidere circa le materie finalizzate all'insegnamento, ci sarebbero almeno dieci scuole. Non sarei quindi del parere di introdurre questa specificazione.

*BOMPIANI.* L'orientamento di fondo è quello di mantenere la durata di due anni, ma se si intende proprio abbreviare tale durata ritengo che sarebbe almeno il caso di specificare che questi corsi sono finalizzati non all'approfondimento di certi aspetti della particolare disciplina – questo approfondimento dovrebbe essere già acquisito alla fine del corso di laurea – ma solamente a fornire una preparazione pedagogica.

*MANZINI.* Ma il discorso riguarda vari ordini di scuole.

*MONTINARO.* Partendo dalla mia esperienza posso dire che, per esempio, in questi ultimi anni si è assistito all'introduzione in molte scuole di laboratori sperimentali il cui costo è piuttosto elevato (3-4 miliardi). Si è verificato quasi sempre che i docenti (ingegneri, chimici, fisici) non sono stati assolutamente in grado di affrontare i problemi di carattere tecnico legati al funzionamento di tali laboratori.

Si potrebbe pensare di risolvere il problema con un buon corso di aggiornamento, ma ciò non servirebbe perchè il problema vero è che, successivamente alla laurea, vi sono delle specializzazioni tecniche che devono essere ulteriormente acquisite da parte dei docenti. Ciò è assolutamente necessario per realizzare una scuola competitiva. Partendo dalla mia esperienza posso dire che una simile preparazione sarebbe forse possibile acquisirla all'interno delle industrie. L'esperienza di alcuni docenti che hanno frequentato corsi presso le industrie ha però dimostrato che in tal modo viene a mancare la complessità del processo globale.

Pertanto, per quanto riguarda le scuole di specializzazione la mia proposta è quella di prevedere un anno dedicato agli aspetti didattici ed un anno riservato agli approfondimenti nella singola materia, soprattutto con riguardo a quelle discipline, come l'ingegneria, la chimica e la fisica, che stanno avendo un grande sviluppo scientifico.

Concordo con i colleghi che osservano come rappresenti una grande innovazione l'aver introdotto un anno di corso dedicato alla didattica, però occorre considerare che, mentre per un ingegnere che lavora nell'industria l'informatizzazione è un bisogno elementare, è una conoscenza da acquisire assolutamente, e per un chimico che lavora nell'industria è un bisogno elementare acquisire alcune tecniche, soprattutto quelle di informatizzazione, nella scuola in pratica queste tecniche non vengono acquisite dai docenti e ciò crea gravi contraddizioni quando, per esempio, il Ministero dota gli istituti di attrezzature scientifiche avveniristiche che nessuno è in grado di utilizzare. Un discorso analogo può essere fatto per i corsi di biotecnologie che tutte le scuole di indirizzo chimico dovrebbero tenere ma che invece non vengono attivati, per cui nessuno è in grado di apprendere tale materia.

Ribadisco, pertanto, che per quanto riguarda le nuove scuole di specializzazione si potrebbe prevedere un anno riservato ad ulteriori approfondimenti di carattere tecnico ed un altro anno dedicato agli aspetti didattici.

Comunque, perchè sia possibile l'afflusso delle intelligenze nella scuola occorre prevedere la possibilità che queste scuole di specializzazione siano in alcuni casi spendibili, per così dire, in varie direzioni, pur ponendo particolare attenzione all'aspetto didattico. Però, già oggi al docente è necessaria una serie di conoscenze tecniche che la laurea non è assolutamente in grado di fornire, anche se lauree come quella in ingegneria o in chimica danno una preparazione certamente non trascurabile. I problemi risultano oggi ancora più gravi quando nella scuola media superiore si verifica che ad insegnare fisica o chimica è l'insegnante di scienze. In questi casi si arriva alla contraddizione più violenta; ma non è di questo che dobbiamo discutere oggi.

LONGO. Signor Presidente, colleghi, vorrei tornare sulle ragioni che hanno ispirato la presentazione dell'emendamento 4.2. Detto molto semplicemente – e mi pare che anche il senatore Bompiani abbia ripreso questo tema – la nostra parte ha presentato questo emendamento perchè ci sembra inaccettabile una formulazione che, nel definire i progetti che devono contribuire alla formazione della idoneità ad

insegnare nella scuola media superiore, in qualche modo introduce un meccanismo che pone questa specializzazione in una posizione quasi ancillare, per così dire, rispetto agli altri corsi. Molti sono intervenuti per chiarire appunto che la formazione del docente di scuola media superiore richiede una acquisizione di tecniche, ha una dignità culturale e necessita di processi di apprendimento che non sono niente affatto subordinati ad una idea più generale di questi corsi di specializzazione. D'altra parte a questa visione ancillare (uso questo temine perchè il senatore Boggio ci ha spiegato quali problemi e quali guasti questa visione provochi all'interno della scuola, anche in termini di produttività) si è opposto un richiamo al realismo, per cui si dice che è insorto un equivoco sul termine di specializzazione, perchè questo termine viene usato nella sua accezione generale come riferito specificamente alla materia, mentre nel comma 2 viene usato come riferito all'acquisizione di tecniche per il trasferimento del sapere.

*RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Nel comma in questione viene anche introdotto l'aggettivo «didattico».

*LONGO.* Nonostante questa distinzione, resta comunque pur sempre un pregiudizio d'origine, come ho già detto all'inizio. In altri termini, si presuppone che l'acquisizione delle tecniche per la trasmissione del sapere, che sono molto complesse, sia in qualche modo semplice, quasi di serie B. Ritengo che si possa anche accedere a questo richiamo al realismo, che fa i conti anche con la situazione attuale della scuola, nel senso che compiere questo passo nel richiedere questa condizione per l'accesso all'insegnamento è certamente significativo. Però almeno a due condizioni: che sia chiaro che si tratta di una specializzazione e che la definizione «almeno un anno» non diventi un fatto a regime, cioè non significhi «solo un anno», ma che si veda questa operazione *in progress*, cioè come un processo in cui il Ministero possa progressivamente ampliare la qualità della formazione richiesta per gli insegnanti. Tutto ciò potrebbe essere previsto anche insieme ad un rinvio agli statuti.

Pertanto – e concludo – potremmo accedere ad un ritiro dell'emendamento qualora le ragioni ad esso sottese potessero trovare espressione in un ordine del giorno ampiamente condiviso.

*AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione.* Come relatore credo di poter consentire pienamente con la proposta che è stata testè avanzata dal senatore Longo. Certamente il dibattito è stato estremamente utile e lo è stato perchè – diciamolo tranquillamente – ha mostrato come quasi ogni espressione presti il fianco a critiche. Ma proprio perchè abbiamo visto quali sono i problemi che comporta l'uso di qualsiasi espressione, possiamo renderci conto da una parte delle ragioni per cui i colleghi della Camera dei deputati sono arrivati a questo punto di equilibrio, e dall'altra del fatto che molto probabilmente tutte le questioni qui emerse non si possono inserire in un emendamento soppressivo o aggiuntivo, ma meritano una nostra

dichiarazione, secondo quanto suggerito dal senatore Longo, in un ordine del giorno.

Pertanto, sarei favorevole al ritiro dell'emendamento e al mantenimento di questo testo; ma tutti i problemi che sono emersi e le soluzioni che sono state prospettate dovranno essere indicati con molta precisione in un dettagliato ordine del giorno particolarmente per quanto riguarda i problemi poc'anzi sollevati dal collega Longo, tenuto conto però di quanto detto dal senatore Bompiani e da altri colleghi.

**PRESIDENTE.** Sull'articolo 5 non stati presentati emendamenti.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13,20.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il consigliere preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI LENZI**